

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	108
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 maggio 2017. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato lo schema, in qualità di relatore, martedì 9 maggio. Questa mattina la proposta di parere è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Come anticipato nella seduta di martedì scorso, si tratta di un parere favorevole con 5 osservazioni, che invitano il Governo a valutare l'opportunità di:

escludere dall'ambito di applicazione del testo unico le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società (articolo 3);

precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (articolo 4), debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

ripristinare la previsione che include tra gli oneri di motivazione analitica quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette (articolo 6);

prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal testo unico per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard di efficienza (articolo 9);

verificare, con riguardo alla gestione del personale (articoli 11 e 14), la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il presidente e relatore per il lavoro svolto su uno schema che nasce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale, innovando radicalmente gli indirizzi giurisprudenziali della stessa Corte, ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni di delega della legge n. 124 del 2015, là dove prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata in luogo dell'intesa. La Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di delega e non dei decreti legislativi emanati in loro attuazione ha così sanzionato, in maniera inusuale, un danno del tutto incerto e futuro. In questo modo, il Governo è chiamato a raggiungere un'in-

tesa nella sede delle Conferenze, mentre il Parlamento può esprimere un semplice parere. Entrando nel merito della proposta formulata dal presidente e relatore, ne condivide i rilievi, che non intaccano i contenuti dell'intesa anche là dove prevedono una procedimentalizzazione dei poteri dei Presidenti delle Regioni in materia di esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche. Si tratta di un'indicazione di buon senso, che il Governo – si augura – potrà recepire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 9 maggio 2017. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.**

**Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti di R.ete. Imprese Italia.

Cesare FUMAGALLI, *Segretario Generale di Confartigianato Imprese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Fumagalli per l'ampia esposizione e la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine.

Mino TARICCO (PD), svolge talune considerazioni e formula un quesito.

Cesare FUMAGALLI, *Segretario Generale di Confartigianato Imprese*, risponde alla domanda postagli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la delegazione di R.ete. Imprese Italia per l'utile contributo al lavoro della Commissione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premessi che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministra-

zione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2016;

sia prima dell'adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio 2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto l'intesa sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, nel contempo, su talune integrazioni e modifiche – contenute nell'allegato B al documento con cui è stata sancita l'intesa – che il

Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo;

L'intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 18 del medesimo schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016;

la Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste dall'allegato B dell'intesa;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;

considerato che:

all'articolo 13, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, appare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale, appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per l'adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio;

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 3, che modifica l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del

2016 inserendo nell'ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all'ammontare del capitale sociale delle predette società;

all'articolo 5, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 5 del decreto-legislativo n. 175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire partecipazioni anche indirette;

all'articolo 9, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selettiva di

alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati *standard* di efficienza;

allo stesso articolo 14 e all'articolo 11, che modifica l'articolo 19 del testo

unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre società.